



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,  
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI

nella causa civile  
N.11372 /2016 R.G.A.C.

TRA

elettivamente domiciliato in Roma, Indirizzo Telematico  
presso lo studio dell'Avv.  
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto  
introduttivo

E

elettivamente domiciliato in Roma, VIA TACITO 10  
presso lo studio dell'Avv. BOFFOLI MADDALENA  
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto  
introduttivo

all'udienza del 19/10/2017 ha pronunciato la seguente  
SENTENZA CONTESTUALE  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato alla controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza , premesso di lavorare con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell' con parametro retributivo 193 e qualifica di addetto all'esercizio, esponeva che dal 27.6.2005 beneficiava di un trattamento retributivo ad personam di € 198,55; che con verbale di accordo del 27.6.2014 sottoscritto da e dalle OO.SS. veniva introdotto un nuovo trattamento retributivo, caratterizzato dall'introduzione di due nuovi istituti denominati che il punto 6 dell'accordo prevedeva, per coloro che beneficiavano di trattamenti individuali, la maturazione



del diritto alle voci solo con decorrenza dal definitivo superamento degli accordi individuali.

Tanto esposto, lamentava che nel novembre 2015 non gli veniva corrisposto l'intero ammontare del trattamento retributivo accessorio nonché le indennità ed evidenziava che era iscritto ad organizzazione sindacale non firmataria dell'accordo.

In punto di diritto sosteneva che l'accordo del 27.6.2014 doveva ritenersi efficace solo nei confronti dei lavoratori iscritti all'associazione sindacale firmataria e che aveva diritto all'integrità del trattamento economico percepito a tutto l'ottobre 2015.

Concludeva chiedendo, in via principale, dichiararsi non applicabile nei suoi confronti l'accordo del 27.6.2014 in quanto iscritto ad O.S. dissenziente e, per l'effetto condannarsi l' al pagamento della somma di € 505,52 per ciascuna mensilità successiva all'ottobre 2015.

In via subordinata chiedeva dichiararsi l'estraneità dell'emolumento ad personam corrispostogli dal punto 6 dell'accordo del 27.6.2014 e condannarsi l' al pagamento di dal novembre 2015 alla data della pronuncia.

In via ulteriormente subordinata chiedeva dichiararsi la nullità ex art. 1355 c.c. della clausola di cui al punto 6 dell' accordo del 27.6.2014 e condannarsi la parte convenuta al pagamento di dal novembre 2015 alla data della pronuncia.

In ogni caso chiedeva condannarsi la convenuta alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, previo accertamento dell'arricchimento senza causa realizzato da a partire dal novembre 2015.

Si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso.

Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che la S.C. ha affermato che *"I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha ritenuto applicabile l'accordo aziendale ad un lavoratore che, senza essere iscritto all'organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato dissenziente e aveva anzi invocato l'accordo medesimo a fondamento delle sue istanze)."* ( cfr. Cass. 6044/2012).

Il ricorrente ha sostenuto genericamente, in ricorso, di non essere associato ad alcuna delle OO.SS. stipulanti l'accordo, con la conseguente inapplicabilità dello stesso nei suoi confronti.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che non vi è prova che il ricorrente aderisca ad altra OO.SS. e che ne condivida l'esplicito dissenso all'accorso.

Deve, inoltre, rilevarsi che il , con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto condannarsi la controparte al pagamento delle indennità , manifestando, quindi, la sua inequivocabile volontà di aderire all' accordo.

Tale volontà trova conferma anche nel doc. n.5 del fascicolo di parte convenuta.



Si osserva, poi, con riferimento all'accordo in questione che lo stesso aveva lo scopo di procedere al riordino degli strumenti economici collettivi di secondo livello tenendo conto dei trattamenti individuali concessi, con la finalità di garantire una riduzione dei costi quanto più possibile equilibrata.

Il punto 6 dell'accordo prevede il diritto al riconoscimento delle voci ed solo con decorrenza dal definitivo superamento degli accordi individuali e dei corrispondenti trattamenti.

Il principio consolidato cui fare riferimento è quello secondo cui il lavoratore non può pretendere di mantenere un diritto derivante da una norma collettiva che non esiste più in quanto le disposizioni collettive non si inseriscono nei contratti individuali e non si sottraggono al potere dispositivo delle OO.SS. .

Le doglianze spiegate dal ricorrente non trovano sostegno nel complesso procedimento posto in essere dal datore di lavoro e dalle OO.SS. al fine di operare una riduzione dei costi coerente con la situazione di crisi aziendale, avendo anche come obiettivo quello di razionalizzare e uniformare i trattamenti retributivi percepiti dai lavoratori occupati.

La questione di diritto sottoposta a questo Giudice è stata già più volte esaminata da altri Giudici di questo Tribunale con un orientamento che si condivide.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000.

IL GIUDICE  
Mariapia Magaldi

